

REGOLAMENTO DELLE CORSE AL TROTTO

TITOLO I – Delle persone fisiche e giuridiche

Capo V

Art. 20 - Norme comuni a guidatori/gentleman e allenatori

Nessuno può guidare o allenare cavalli in corsa senza aver prima ottenuto dall'Amministrazione la specifica autorizzazione (allievo guidatore, guidatore professionista, gentleman driver e allenatore).

A fini della concessione/rinnovo di una delle licenze elencate deve essere presentata apposita istanza corredata dai documenti di seguito indicati:

- a) dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000 con la quale si attesti di non aver riportato condanne penali, di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- b) certificazione medica attestante l'idoneità fisico-attitudinale rilasciata dalle competenti autorità sanitarie.
- c) pagamento del previsto diritto di segreteria;
- d) copertura assicurativa contro gli infortuni in corsa ed in allenamento;

Il titolare della sola patente di allenatore che, durante il convegno di corse, limiti la sua funzione all'attività programmatica ed organizzativa e si avvalga per lo svolgimento della parte tecnico-operativa di personale di scuderia e/o di collaboratori, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, è esentato dalla presentazione dei documenti di cui ai punti b) e d).

Le licenze hanno validità annuale e devono essere rinnovate entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello nel quale si intende correre.

Gli adempimenti e le modalità specifiche inerenti la concessione/rinnovo delle licenze previste dal Regolamento delle corse al trotto sono riportati negli articoli di riferimento.

Le autorizzazioni concesse possono essere revocate in qualsiasi momento per gravi motivi disciplinari oppure per il venir meno di uno o più dei requisiti richiesti.

Ogni cinque anni l'Amministrazione provvede alla revisione delle licenze sopra specificate, verificando il mantenimento dei requisiti previsti dal Regolamento

Il guidatore che abbia in corsa cavalli di proprietà o di allenamento, anche mediante partecipazione societaria o associativa, non può guidarne altri.

Nel caso che li abbia entrambi nella stessa corsa deve guidare quello di proprietà.

L'attività di guida *e allenamento per tutti i titolari di licenza cessa* al compimento dei 70° anni di età.

Il MIPAAF, con specifico provvedimento, può consentire la continuazione dell'attività anche oltre il compimento del 70° anno di età a quei professionisti o amatori che, in base ai risultati raggiunti nell'ultimo biennio, abbiano dimostrato l'idoneità a svolgere l'attività.

A tal fine, deve essere presentata, oltre al previsto certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica, anche la certificazione di un medico specialista in neurologia che attesti l'idoneità psico-fisica e l'insussistenza di patologie che impediscono il regolare svolgimento dell'attività di guida di cavalli in corse al trotto.

In caso di mancato rinnovo della licenza per un periodo superiore a cinque anni il guidatore che intende riprendere l'attività è sottoposto ad esame teorico-pratico mentre l'allenatore a esame teorico secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione.

CAPO VII

ART. 22

Allievi guidatori

Il **MIPAAF** organizza periodicamente corsi di **qualificazione** per Allievi Guidatori e al riguardo, l'Associazione di categoria fornisce ogni utile collaborazione.

A tali corsi sono ammessi i candidati risultati idonei ad una selezione, indetta attraverso apposito bando, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) età non inferiore a 17 anni e non superiore a **30** anni;
- b) cittadinanza italiana o di un Paese della U.E.;
- c) titolo di studio di scuola media inferiore;
- d) aver prestato la propria opera di artiere ippico o di tirocinante presso uno o più allenatori in Italia per un periodo complessivo non inferiore a dodici mesi;
- f) essere in possesso di un attestato di idoneità alla guida rilasciato e sottoscritto, per responsabilità, da un allenatore che sia munito di regolare licenza rilasciata dall'Amministrazione da almeno 10 anni o che abbia conseguito in sulky almeno 250 vittorie; questi potrà presentare uno o più allievi;
- g) essere in possesso di un certificato di idoneità medico-sportiva all'attività agonistica ippica valido 12 mesi e rinnovabile fino a conclusione di tutte le fasi del percorso formativo;
- h) non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa e non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- i) essere in possesso di polizza assicurativa contro i rischi in pista valida per tutta la durata del percorso formativo.

Le domande di partecipazione ai corsi devono essere corredate dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai punti: a), b), c), d), e), f), g) e h).

Le modalità di selezione sono di volta in volta stabilite dall'Amministrazione e comunicate attraverso il provvedimento di indizione delle stesse (bando).

Gli Allievi guidatori possono partecipare esclusivamente alle corse loro riservate fino al conseguimento di 15 piazzamenti.

Successivamente al conseguimento dei 15 piazzamenti, essi possono partecipare anche a corse riservate ai professionisti, ad esclusione delle prove per cavalli di 2 anni, dei Grandi Premi, e delle corse con dotazione superiore all'importo stabilito annualmente dall'Amministrazione

Se previsto dalla proposizione della corsa, il cavallo guidato da allievo guidatore usufruisce di un abbuono di metri e lo stesso in caso di corse miste, come indicato nell'ultimo comma, può essere guidato da allievi che non abbiano conseguito il numero di piazzamenti richiesti.

Al conseguimento di 20 vittorie o di 60 piazzamenti gli Allievi perdono tale qualifica e devono presentare domanda per l'ottenimento della qualifica di guidatore professionista. In attesa dell'ottenimento della licenza l'aspirante guidatore non potrà partecipare a corse riservate agli allievi né usufruire di eventuali abbuoni.

L'autorizzazione a guidare decade se, trascorsi 5 anni dal rilascio della stessa l'allievo guidatore non raggiunge i requisiti per l'ottenimento della qualifica di guidatore professionista.

Esclusivamente ed eccezionalmente nelle piazze in cui, a causa dello scarso numero di allievi presenti, non sia possibile programmare corse allievi secondo il dettato regolamentare, l'Handicapper può prevedere corse miste con abbuono di metri a cui possano partecipare anche gli allievi che non abbiano conseguito 15 piazzamenti. Lo svolgimento di tali corse deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione.

CAPO IX

ART. 26

Allenatori

Sono qualificati ad esercitare attività di allenatore coloro che ***abbiano svolto regolare attività di guidatore professionista negli ultimi tre anni, abbiano partecipato, in tale periodo, ad almeno trenta corse*** e superino apposito esame indetto con le modalità stabilite dall'***Amministrazione***.

Il ***MiPAAF*** organizza periodicamente corsi di qualificazione per allenatori.

Possono essere ammessi ai corsi di qualificazione per allenatore e a sostenere l'esame finale, nel rispetto delle modalità indicate dal bando ***del corso***, coloro che, in possesso del titolo di scuola media inferiore, dimostrino di aver svolto attività di collaborazione professionale continua e retribuita con uno o più allenatori per un periodo complessivo non inferiore a ***cinque anni negli ultimi dieci***.

Gli allenatori sono obbligati a comunicare all'***Amministrazione, attraverso apposito modulo da allegare*** alla domanda di concessione o di rinnovo della licenza, l'elenco dei cavalli in allenamento e i rispettivi proprietari, anche attraverso le Società di Corse. ***Il suddetto modulo deve essere immediatamente aggiornato in caso di variazioni relative all'affidamento dei cavalli.***

Essi sono, altresì, obbligati a fornire alle Società di Corse l'elenco del personale che presta la propria attività lavorativa presso gli ippodromi.

All'allenatore che sia datore di lavoro è fatto obbligo di ottemperare a tutte le norme di legge relative all'assunzione ed al trattamento del personale dipendente, nonché all'assolvimento degli obblighi e degli oneri derivanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del settore.

La violazione degli obblighi stabiliti al precedente comma, accertata dagli ***Organi di Giustizia sportiva*** comporta l'irrogazione di una multa dell'importo stabilito ***dall'Amministrazione***. In caso di recidiva, oltre la multa, è comminata la sospensione da uno a tre mesi.

L'affidamento dei cavalli per l'allenamento deve risultare da ***atto di delega rilasciato*** dal proprietario e ***sottoscritto per accettazione*** dall'allenatore, accompagnata da fotocopia di valido documento di identità dei sottoscrittori, ai sensi dell'art. 38 comma 3° del DPR 445/2000. ***Ogni variazione deve essere resa nota mediante il deposito di un nuovo atto di delega redatto secondo le medesime modalità.***

Le deleghe sono valide fino a revoca del proprietario o rinuncia dell'allenatore. Il proprietario e l'allenatore sono tenuti a comunicare l'eventuale revoca e/o l'eventuale rinuncia all'incarico.

L'handicapper che, tra l'altro, presenzia ai partenti, ai sensi dell'art. 82, 2° comma del Regolamento delle Corse, prende atto di tale indicazione, predisponendone la stampa sul programma ufficiale.

Il proprietario, l'allenatore ed il guidatore sono responsabili del controllo circa l'esattezza di quanto riportato sul programma ufficiale per quanto attiene la proprietà e l'affidamento in allenamento, oltre la distanza alla quale il proprio cavallo deve partire; il mancato controllo o la mancata denuncia di eventuali inesattezze costituiscono violazione regolamentare.

L'allenatore è responsabile di tutto ciò che attiene ai cavalli affidatigli ed anche del comportamento dei suoi delegati, collaboratori o dipendenti, addetti alla custodia.

L'allenatore non può addurre a proprio discarico eventuali istruzioni impartitegli dal proprietario in contrasto con il Regolamento delle Corse.

Nessun cavallo può accedere all'ippodromo né può aver box in assegnazione se non è affidato in allenamento a un allenatore qualificato.